

ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO

---

*(sede in Comune di Sirolo)*

cod. 42204 –

---

**VERBALE**

delle deliberazioni del

**CONSIGLIO DIRETTIVO**

**Copia**

n. 04

del 11/02/2025

---

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, ENTE CAPOFILA COMUNE DI FANO, ISTITUITA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 267/2000 PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI E ATTIVITA' ATTINENTI LE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AI SENSI DEGLI ARTT. 62 E 63 DEL D.LGS. N. 36/2023.

---

L'anno duemilaventicinque, il giorno undici del mese di febbraio alle ore 15,00 nella sala delle adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l'intervento dei signori:

CONTE Luigi	- Presidente
PICCIAFUOCO Riccardo	- Vicepresidente (*)
PAOLUCCI Mario	- Vicepresidente
CICCARELLI Anna Maria	- Consigliere
CIRCELLI Giacomo	- “
DONNINELLI David	- “
ROLDI Roberto	- “
TEMPERINI Valerio	- “ (*)

e con l'assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco

---

(\*) presente online

ha adottato la retroscritta deliberazione

## IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Direttore dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

Con voti unanimi favorevoli.

### DELIBERA

- 1) Di approvare lo schema di convenzione redatto ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, dell'art. 15 della Legge n. 241/90 e dell'art. 62, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023 al fine di disciplinare i rapporti tra la Centrale Unica di Committenza, di cui il Comune di Fano è Ente capofila, per la gestione e disciplina, in forma convenzionata, delle procedure di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, come riportato nell'allegato "A" alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di autorizzare il Presidente dell'Ente Parco alla relativa sottoscrizione tra le parti, nonché a porre in essere ogni altro atto ed ogni altra attività conseguenti e susseguenti alla stessa presente deliberazione.

### DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che il D.lgs. n. 36/2023 «Codice dei contratti pubblici» stabilisce all'art. 62, commi 1 e 2, che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori e che per effettuare le procedure di importo superiore alle suddette soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 dello stesso Decreto Legislativo;

Che l'art. 62, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023 prevede che, le stazioni appaltanti non qualificate per l'acquisizione di forniture e servizi di importo pari o superiore a 140.000 euro e di lavori di importo superiore 500.000 euro:

- a) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata;
- b) ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;
- c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;

Che l'art. 62, comma 7, del D.lgs. n. 36/2023 stabilisce che le centrali di committenza sono indicate nella specifica sezione di cui all'articolo 63, comma 1 e che in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti esse:

- a) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate;

- b) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti qualificate;
- c) progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni e accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l'aggiudicazione di propri appalti specifici;
- d) istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione;
- e) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g);

Che l'art. 62, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023 stabilisce che il ricorso alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'art. 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza;

Che il medesimo art. 62, comma 9, del Codice, all'ultimo periodo, precisa che "Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indipendentemente dall'ambito territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata";

Che l'art. 1, comma 1, lett. i), dell'allegato I.1 definisce la «centrale di committenza» come una stazione appaltante o un ente concedente che fornisce: "attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all'attività di committenza";

Che l'art. 62, comma 10, del Codice stabilisce che le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell'ANAC l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata ad una stazione appaltante qualificata o ad una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa. La stazione appaltante non qualificata si rivolge all'ANAC, che provvede entro quindici giorni all'assegnazione d'ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata., individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all'articolo 63, comma 2;

Che l'art. 62, comma 11, del Codice prevede "Le centrali di committenza qualificate e le stazioni appaltanti qualificate per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c) possono svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti senza vincolo territoriale con le modalità di cui al comma 9, primo periodo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Al di fuori dei casi di cui al primo periodo, le stazioni appaltanti possono ricorrere, per le attività di committenza ausiliarie, ad esclusione delle attività di cui all'articolo 3, comma 6, lettera z), punto 4, dell'allegato I.1, a prestatori di servizi individuati attraverso le procedure di cui al codice";

Che l'art. 62, comma 18, del Codice prevede che, la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di contratti di partenariato pubblico-privato possono essere svolti da soggetti qualificati per i livelli di cui all' articolo 63, comma 2, lettere b) e c);

Che l'art. 3, comma 5, dell'allegato II.4 stabilisce che, ai fini della progettazione, nelle ipotesi di cui all'articolo 193, comma 16, dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di importo a base di gara pari o superiore a 500 mila euro, gli

enti concedenti devono possedere almeno una qualificazione di livello L2 e garantire la presenza di almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei

Rischi;

Che l'art. 5, comma 5, dell'allegato II.4 stabilisce che, ai fini della progettazione e dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di importo a base di gara pari o superiore a 140 mila euro, gli enti concedenti devono possedere almeno una qualificazione di livello SF2 e garantire la presenza di un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi;

Che l'art. 3, comma 1, lett. z), dell'allegato I.1 stabilisce che si intende per «attività di committenza ausiliaria» le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:

1. infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti
2. consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
3. preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
4. gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata”;

Che l'articolo 63, comma 1, del Codice stabilisce che “Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 62 è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza”;

Che oltre a garantire il rispetto della normativa in parola, il ricorso alla Centrale di Committenza

si prefigge l'obiettivo di razionalizzare ed ottimizzare il processo di affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori e di acquisizione di servizi e forniture, nell'ottica dell'economicità, dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, oltre che nel rispetto del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.lgs. 36/2023;

Ritenuto pertanto necessario individuare una Centrale Unica di Committenza alla quale affidare l'espletamento delle gare nel rispetto degli artt. 62 e ss. D.Lgs. 36/2023;

Considerato che la CUC del Comune di Fano ha ottenuto la qualificazione di terzo livello senza limiti di importo per lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. n. 36/2023 nonché per l'affidamento di concessioni e partenariati pubblico-privato di qualsiasi importo, ai sensi degli artt. 3, comma 5 e 5, comma 5 dell'allegato II.4 al Codice;

Ravvista l'opportunità di aderire al CUC del Comune di Fano al fine di garantire il rispetto dei risultati da perseguire e portare ad un processo di razionalizzazione della spesa;

Richiamata la nota del Comune di Fano del 17/01/2025 agli atti prot. n. 315/25, con la quale l'Ufficio Appalti e Contratti trasmetteva allo scrivente lo schema di convenzione per l'organizzazione ed il funzionamento della Centrale Unica di Committenza, istituita ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000 per la gestione delle funzioni e attività attinenti le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi degli artt. 62 e 63 del D.lgs. n. 36/2023;

Tenuto conto dei presupposti di fatto e di diritto sopra esposti, alla luce del nuovo Codice dei Contratti pubblici e del regime di qualificazione delle stazioni appaltanti ivi previsto, si propone:

1. DI APPROVARE e di far proprio lo schema di convenzione redatto ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, dell'art. 15 della Legge n. 241/90 e dell'art. 62, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023 al fine di disciplinare i rapporti tra la Centrale Unica di Committenza, di cui il Comune di Fano è Ente capofila, per la gestione e disciplina, in forma convenzionata, delle procedure di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture,

- come riportato nell'allegato "A" alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di autorizzare il Presidente dell'Ente Parco alla relativa sottoscrizione tra le parti, nonché a porre in essere ogni altro atto ed ogni altra attività conseguenti e susseguenti alla stessa presente deliberazione.

Il Direttore  
F.to Dott. Marco Zannini



## COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e  
Urbino

-----

-

**Schema di convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 per la gestione delle attività della Centrale Unica di Committenza "Fano" per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi, ai sensi degli artt. 62 e 63 del**

**D.lgs. n.  
36/2023.**

L'anno duemilaventicinque (2025) il giorno \_\_\_\_\_ (..) del mese  
di  
\_\_\_\_\_.

TR  
A

Il Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliato per la carica in Fano in Via San Francesco d'Assisi n. 76, nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Fano (C.F.: 00127440410), il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dello stesso, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge;

E

il Sig \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliato per la carica in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Sindaco/Vice Sindaco del **Comune di \_\_\_\_\_** (C.F.: \_\_\_\_\_) il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente, in esecuzione

della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ de  
1  
\_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge;

- il Sig \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliato per la  
carica in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Sindaco/Vice  
Sindaco del Comune di \_\_\_\_\_ (C.F.: \_\_\_\_\_) il quale interviene

esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente, in esecuzione  
della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ de  
1  
\_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge;

il Sig \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliato  
per la carica in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, nella sua qualità di

## PREMESSO CHE

– il Titolo II, capo V del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali, promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni;

– l'art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 dispone che gli Enti Locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

– con Deliberazione di Consiglio del Comune di Fano n. 219 del 22 dicembre 2014 veniva costituita la Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell'art. 33

comma 3 bis del D.lgs. n.163/2006 mediante stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'art.30 del D.lgs. n. 267/2000, con individuazione del Comune di Fano quale Ente capofila, per la gestione delle funzioni attinenti le procedure di appalto e di concessione aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori;

– con successiva deliberazione di Consiglio del Comune di Fano n. 140 del 19/09/2018 si provvedeva ad adeguare la convenzione al mutato assetto normativo di riferimento costituito dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e ad apportare modifiche alla stessa per la gestione delle attività della CUC Fano;

- con deliberazione di Giunta del Comune di Fano n. 443 del 18 ottobre 2018 del veniva altresì approvato un Regolamento interno di funzionamento della CUC;

- che la CUC Fano è stata istituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con attribuzione del codice AUSA 0000542826, ai sensi dell'art. 33-ter del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni,



con legge 221/2012 e che si è provveduto ad individuare nel Dirigente del Servizio Appalti e Contratti il Responsabile presso l'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (RASA);

– il primo aprile 2023, è entrato in vigore il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 «Codice dei contratti pubblici» e che le disposizioni del codice medesimo, con i relativi allegati, hanno acquistato efficacia il 1° luglio 2023;

– il D.lgs 36/2023 «Codice dei contratti pubblici»:

- *all'art. 62, commi 1 e 2*, stabilisce che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori e che per effettuare le procedure di importo superiore alle suddette soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 dello stesso Decreto Legislativo;

- *all'art.62, comma 6*, prevede che, le stazioni appaltanti non qualificate per l'acquisizione di forniture e servizi di importo pari o superiore a 140.000 euro e di lavori di importo superiore 500.000 euro:

a) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata;

b) ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;

c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro

mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;

- *all'art. 62, comma 7*, stabilisce che le centrali di committenza sono indicate nella specifica sezione di cui all'articolo 63, comma 1 e che in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti esse:

a) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate;

b) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti qualificate;

c) progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni e accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l'aggiudicazione di propri appalti specifici;

d) istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione;

*e) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g);*

- *all'art. 62, comma 9*, del Codice stabilisce che il ricorso alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'art.

30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza;

-il medesimo art. 62, comma 9, del Codice, all'ultimo periodo, precisa che *“Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza*

*qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indipendentemente dall'ambito territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata”;*

*- all'art. 1, comma 1, lett. i), dell'allegato I.1 definisce la «centrale di committenza» come una stazione appaltante o un ente concedente che fornisce:*

*“attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all'attività di committenza”;*

*-- all'art. 62, comma 10, stabilisce che le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell'ANAC l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata ad una stazione appaltante qualificata o ad una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa. La stazione appaltante non qualificata si rivolge all'ANAC, che provvede entro quindici giorni all'assegnazione d'ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata., individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all'articolo 63, comma 2;*

*-- all'art. 62, comma 11, prevede “Le centrali di committenza qualificate e le stazioni appaltanti qualificate per i livelli di cui all' articolo 63, comma 2, lettere b) e c) possono svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti senza vincolo territoriale con le modalità di cui al comma 9, primo periodo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge*

23 giugno 2014, n. 89. Al di fuori dei casi di cui al primo periodo, le stazioni appaltanti possono ricorrere, per le attività di committenza ausiliarie, ad esclusione delle attività di cui all'articolo 3, comma

1, lettera z), punto 4, dell'allegato I.1, a prestatori di servizi individuati attraverso le procedure di cui al codice”;

- all'art. 62, comma 18, prevede che, la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di contratti di partenariato pubblico-privato possono essere svolti da soggetti qualificati per i livelli di cui all' articolo 63, comma 2, lettere b) e c);

- all'art. 3, comma 5, e all'art. 5, comma 5, dell'allegato II.4 stabilisce, rispettivamente per lavori e servizi, che ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo le stazioni appaltanti devono possedere almeno una qualificazione di livello L2 o S2 e garantire la presenza di almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi;

- all'art. 3, comma 1, lett. z), dell'allegato I.1 stabilisce che si intende per «attività di committenza ausiliaria» le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:

1. infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;

2. consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;

3. preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;

4. gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata”;

- *all'articolo 63, comma 1*, stabilisce che “Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 62 è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza”;

– oltre a garantire il rispetto della normativa in parola, il ricorso alla Centrale di Committenza si prefigge l’obiettivo di razionalizzare ed ottimizzare il processo di affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori e di acquisizione di servizi e forniture, nell’ottica dell’economicità, dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa, oltre che nel rispetto del principio del risultato di cui all’art. 1 del D.lgs. 36/2023;

-la CUC ha ottenuto la qualificazione di terzo livello senza limiti di importo per lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. n. 36/2023 nonché per l’affidamento di concessioni e partenariati pubblico-privato di qualsiasi importo, ai sensi degli artt. 3, comma 5 e 5, comma 5 dell’allegato II.4 al Codice;

- I Comuni sopra indicati hanno deciso, tramite le deliberazioni dei rispettivi organi consiliari sopra richiamate, di attuare/confermare la delega di funzioni al Comune di Fano , individuato quale Ente capofila della CUC, al fine di gestire i contratti pubblici mediante una centrale unica di committenza;

**Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite, si stabilisce quanto segue:**

#### **Art. 1 – Oggetto della convenzione**

La presente Convenzione, ha per oggetto la gestione in forma associata, delle procedure di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, tra la Centrale Unica di Committenza (di seguito anche denominata C.U.C.) e i Comuni aderenti mediante il conferimento dell’esercizio delle relative funzioni e attività ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 267/2000 e dell’art. 62, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 (di seguito anche denominato Codice) e dell’art. 15 della L.241/90.

La CUC Fano è qualificata, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 per i livelli L1 per gli appalti di lavori e SF1 per gli appalti di forniture e servizi nonché per gli affidamenti di contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo.

La presente Convenzione si applica alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture disciplinate dal Codice dei Contratti o comunque da esso ricondotte alla gestione in base ai principi dell'ordinamento comunitario.

Sono di competenza della CUC, le procedure di affidamento:

- di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro;
- di forniture e servizi di importo pari o superiore a 140.000,00 euro.

Nei soli casi in cui ciò è consentito dalla legge e previa motivazione nella determinazione a contrarre, è facoltà dell'Ente aderente svolgere tramite la CUC procedure in forma comparativa per importi inferiori ai limiti sopra indicati per l'affidamento diretto, previo accordo in forma semplificata, qualora per i predetti affidamenti non siano disponibili strumenti telematici di negoziazione e ferma restando l'attribuzione della priorità alle procedure che non potrebbero essere svolte autonomamente dagli Enti aderenti per mancanza di qualificazione.

Per quanto riguarda i contratti di concessione e di partenariato pubblico privato gli Enti aderenti possono avvalersi della «CUC» in possesso della

qualificazione di cui all'art. 3, comma 5, e all'art. 5, comma 5, dell'allegato

#### II.4

Con la presente Convenzione gli Enti aderenti, con l'obiettivo di superare il sistema di frammentazione degli appalti pubblici, addivenendo ad una gestione unitaria, intendono:

- ridurre, attraverso la specializzazione, i margini di errore nelle procedure di affidamento, in modo da minimizzare i rischi di contenzioso;
- ridurre i costi dei servizi, realizzando a regime economie di scala;
- perseguire obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza, anche attraverso la semplificazione dei procedimenti amministrativi mediante standardizzazione della modulistica e azioni di dematerializzazione e digitalizzazione.

#### **Art. 2 – Struttura organizzativa, denominazione e sede**

Ai fini del presente atto e delle attività in esso indicate, è costituita la Centrale Unica di Committenza presso il Comune di Fano, individuato quale Ente Capofila, con sede presso lo stesso Comune.

Il Dirigente della CUC, ai sensi dell'art.15, comma 9 del D.Lgs.n. 36/2023, è individuato nel Dirigente del Comune di Fano competente in materia di appalti e contratti, in caso di assenza o impedimento, nel Dirigente individuato per la sua sostituzione dalle disposizioni regolamentari del Comune di Fano.

Il Comune di Fano individua quale struttura organizzativa operante come Centrale di Committenza in relazione all'esercizio delle funzioni e delle attività delegate il servizio Appalti e Contratti, pertanto la CUC opererà con il personale dipendente del Comune di Fano assegnato a detto Servizio e, di volta in volta, in collaborazione con il personale degli Enti aderenti

La CUC non ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi identificativi del Comune Fano sono utilizzati nelle procedure svolte dalla medesima CUC.

**Art. 2 bis - Struttura organizzativa della Centrale di Committenza –  
Risorse Umane.**

Come specificato all'art. 2 della presente Convenzione, la struttura organizzativa individuata dal Comune di Fano, Ente capofila, come Centrale di Committenza è il Servizio Appalti e Contratti/C.U.C Fano. Il Comune di Fano provvede a mettere a disposizione le attrezzature, le risorse e il personale necessari per le attività assegnate.

La CUC ha come Responsabile il Dirigente della struttura organizzativa ove essa è collocata.

Per la gestione della singola procedura di gara, la CUC opera con il personale assegnato al Servizio in coordinamento con il personale dell'Ente aderente committente la singola gara.

La CUC riceve dagli altri Enti la delega a svolgere le attività assegnate dalla presente Convenzione. Tutte le attività, le procedure, gli atti ed i provvedimenti necessari all'operatività del Servizio sono adottati dal Comune di Fano secondo la propria disciplina interna, fatte salve le disposizioni contenute nella presente Convenzione.

Il Referente dell'Ente committente, nell'interesse del quale si procede all'acquisizione di lavori, servizi o forniture, coincide di norma con il Responsabile Unico del Progetto (RUP), come definito dall'art. 15 del Codice. Al personale inserito nell'unità organizzativa della Centrale di Committenza, nell'ambito delle attività inerenti al funzionamento della stessa, si applica il

regolamento degli uffici e dei servizi del Comune ove ha sede la C.U.C. , oltre quanto espressamente previsto nella presente Convenzione.

La C.U.C. può essere composta, oltre che dal personale del Comune capofila, dal personale dei Comuni aderenti, individuato dai singoli responsabili. Il



personale dei Comuni aderenti potrà essere distaccato funzionalmente presso il Comune capofila a seconda delle esigenze di volta in volta rappresentate dal Dirigente Responsabile della C.U.C. e sulla base di piani di lavoro deliberati dai competenti organi delle Amministrazioni interessate, in tal caso si procede ad apposito addendum alla presente Convenzione, sia per normare gli aspetti giuridici che economici.

Il distacco funzionale presso la C.U.C. del personale dei Comuni aderenti è da intendersi riferito ai soli fini gestionali e per l'espletamento dei singoli procedimenti che li vedono coinvolti ai sensi della presente Convenzione. La C.U.C. gestirà il relativo rapporto funzionale (o di servizio), restando il rapporto organico (o di impiego) in capo all'Ente di appartenenza.

I singoli Comuni aderenti devono, qualora assegnino in distacco alla Centrale di Committenza delle risorse umane, mantenere a proprio carico i relativi oneri relativi al trattamento retributivo ed agli obblighi contributivi – previdenziali. Partecipano altresì a supporto delle attività della C.U.C. , temporaneamente e per le sole procedure di gara che li riguardino, i dipendenti di ogni Comune che ricopriranno incarichi nelle procedure di gara.

Fatto salvo quanto previsto dai successivi commi, le entrate e le spese gestite dalla struttura organizzativa operante come Centrale di Committenza sono iscritte nel Piano Esecutivo di Gestione del Comune capofila.

La Centrale di Committenza adempie agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente utilizzando l'albo pretorio on-line e il sito istituzionale del Comune capofila (Comune di Fano), adeguandone i contenuti in modo da dare conto del ruolo di Centrale di Committenza che agisce per conto dell'Ente associato richiedente la procedura stessa. Gli stessi avvisi sono altresì pubblicati utilizzando l'Albo Pretorio on-line e il sito istituzionale del Comune richiedente onde assicurare la massima pubblicità e trasparenza e una maggiore

partecipazione alle procedure di affidamento, visto anche il principio dell'accesso al mercato di cui all'art. 3 del Codice.

Al fine di dare corretta applicazione agli obblighi previsti dalla legge n. 190/2012 e dai provvedimenti attuativi della stessa nonché dal d.lgs. n. 33/2013 e da altre disposizioni di legge specifiche in materia di trasparenza, la Centrale di Committenza si impegna a pubblicare sul sito istituzionale del Comune di Fano tutti gli atti inerenti alle procedure di gara (determinazione a contrarre, lettere di invito, bandi e disciplinari di gara, verbali di gara, aggiudicazioni, avvisi di gara esperita) mentre i Comuni aderenti si impegnano a rendicontare sui propri siti istituzionali l'esecuzione dei contratti (a titolo esemplificativo: elenco degli operatori economici partecipanti con relativi codici fiscali, nominativo dell'operatore economico aggiudicatario, inizio – fine lavori/servizio/fornitura, sal/fatture liquidate).

In relazione agli obblighi normativi che prevedono l'utilizzo di strumenti informatici, telematici e digitali nello svolgimento delle attività e delle procedure, la Centrale di Committenza farà ricorso alla piattaforma di e-procurement utilizzata per lo svolgimento diretto della gara.

### **Art. 3 – Ambito di operatività della Centrale di Committenza**

La presente Convenzione si applica alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture disciplinate dal Codice dei Contratti o comunque da esso ricondotte alla gestione in base ai principi dell'ordinamento comunitario, al fine di soddisfare il fabbisogno in termini di public procurement dei Comuni/Enti aderenti.

La CUC assegna priorità al soddisfacimento dei fabbisogni di acquisizione di lavori, servizi e forniture dei Comuni/Enti aderenti che non hanno ottenuto la qualificazione o sono classificati in una fascia d'importo inferiore, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'ambito di applicazione della presente Convenzione non si estende:

a) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati ai sensi dell'articolo 7, comma 6 e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001;

b) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Comuni associati in virtù dell'articolo 12 della Legge n.

241/1990 ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri. A tal fine si considerano come erogazioni di contributi i provvedimenti che rispettino i criteri individuati dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/E del

21/11/2013

;

c) alle procedure di acquisto effettuate da aziende speciali (articolo 114 del D.lgs. 267/2000), organizzazioni consortili (articolo 31 del D.lgs. 267/2000), da fondazioni, associazioni, società, sia a capitale interamente pubblico sia a capitale misto pubblico-privato, costituite o partecipate dai singoli Enti associati, salvo specifico convenzionamento con le aziende speciali, consortili o altro con la CUC;

d) alle procedure di affidamento di lavori effettuate da parte di un concessionario di servizi ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice dei Contratti;

e) alle opere di urbanizzazione primaria, ai sensi dell'art. 13, comma 7 del Codice dei Contratti e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 16 del D.P.R. n. 380/2001 in relazione all'affidamento dei lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione primaria;

f) alle procedure poste in essere da soggetti privati in relazione alle ulteriori fattispecie particolari connesse a finanziamenti pubblici individuate dall'art. 13 del Codice dei Contratti e da altre disposizioni di legge;

g) alle procedure finalizzate all'affidamento di contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice di cui all'art. 13 e all'art. 2, comma 1, lett. m)

dell'allegato n. I.1 al medesimo codice;

h) alle procedure non disciplinate dal Codice dei Contratti o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo gara ("CIG"), con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 25 del D.L. n. 66/2014 (conv. in L. n. 89/2014) e dal relativo allegato esplicativo, nonché dalla determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ("A.N.A.C.") n. 4/2011 e ss.mm.ii;

i) agli affidamenti diretti, di cui all'art. 3, allegato I.1 al Codice dei contratti, salvo specifico accordo con la CUC in forma semplificata.

l) alle procedure che hanno per oggetto i lavori di urgenza e di somma urgenza;

m) alle procedure in economia mediante amministrazione diretta ove ammesse;

n) agli acquisti da effettuare tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) o tramite il mercato elettronico gestito da altro soggetto aggregatore;

o) alle convenzioni e gli accordi quadro di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (CONSIP).

Nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere "n" ed "o", resta possibile per l'Ente aderente richiedere il supporto della CUC nello svolgimento di tali procedure, che si riserva di accogliere o meno la richiesta in base alla programmazione annuale degli acquisti e/o ai carichi di lavoro.

È riconosciuta inoltre facoltà al singolo Ente aderente di escludere dall'esercizio associato le procedure di affidamento di lavori, forniture di beni e servizi, per le quali è consentito dalla legge procedere autonomamente ai suddetti acquisti.

#### **Art. 4 – Attività e servizi di competenza della CUC**

Alla CUC è attribuita la competenza in ordine alla procedura di individuazione del terzo contraente relativamente ai lavori pubblici, servizi e forniture di cui al

D.lgs. 36/2023.

La CUC cura la gestione della procedura di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, comprese, nei limiti di legge, le concessioni di lavori e servizi.

Gli enti aderenti possono delegare alla CUC altre funzioni in tema di contratti pubblici, anche se esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione del Codice, in applicazione della presente convenzione, previo specifico accordo anche semplificato.

La CUC procede ad avviare la procedura di affidamento, nel rispetto della programmazione condivisa con gli Enti, unicamente a seguito di richiesta scritta dell'Ente aderente ricevuta tramite PEC. L'attività è organizzata accordando carattere prioritario alle procedure di affidamento previste ed inserite nella programmazione annuale, avendo comunque riguardo alle procedure per le quali ricorrano ragioni di urgenza, desunte da oggettive motivazioni o indicazioni normative e/o legate a perdite di finanziamento.

La CUC si riserva di non accogliere le richieste di indizione della gara degli Enti aderenti in considerazione del carico di lavoro e delle attività già programmate.

La CUC si impegna ad attivarsi nel più breve tempo possibile (max 30 giorni), compatibilmente con gli impegni e la programmazione già assunti, dalla ricezione della richiesta dell'Ente aderente ovvero dalla ricezione, nelle medesime forme, delle integrazioni richieste e necessarie per la corretta attivazione della procedura di gara.

Ferma restando la programmazione annuale, la CUC valuterà le singole richieste non programmate degli Enti aderenti di avvio di una procedura di gara. Tale valutazione sarà svolta in relazione al carico di attività già assunto ed alla programmazione approvata, tenendo conto dell'ordine cronologico di arrivo delle relative richieste. Sarà garantita

attenzione particolare a situazioni imprevedibili sopraggiunte per gli Enti aderenti e che mettano a rischio eventuali finanziamenti già acquisiti. In quest'ultimo caso si evidenzia che la documentazione necessaria all'avvio della procedura di gara deve pervenire – completa e corretta – con un anticipo tale da consentire alla CUC di rispettare i termini di erogazione del finanziamento e, comunque, con un anticipo minimo di volta in volta da definirsi in base alla singola fattispecie concreta.

In nessun caso l'Ente aderente potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti della CUC per l'eventuale perdita del finanziamento.

La CUC, una volta presa in carico la procedura di gara, informa l'Ente aderente dei tempi di pubblicazione, di espletamento e di prevedibile conclusione fornendo ogni informazione utile in merito.

#### **Art. 5 – Procedura**

La Centrale Unica di Committenza:

a) riceve dagli Enti aderenti, nelle forme stabilite dai rispettivi ordinamenti (es. delibera o determina a contrarre, decreto ecc.), apposita richiesta di indizione della gara corredata dalla necessaria documentazione (es. capitolati, progetti, computi, criteri ecc.) che consenta alla CUC stessa di predisporre la documentazione concernente la disciplina di gara (bando/lettera di invito/allegati vari/modulistica ecc.) e provvede alla verifica della completezza, della chiarezza e della regolarità della documentazione presentata. La documentazione trasmessa dall'Ente aderente, deve essere approvata nelle forme stabilite dall'ordinamento di ciascuno;

b) nel caso in cui rilevi la necessità di apportare modifiche o integrazioni alla documentazione, chiederà al RUP individuato dall'Ente aderente di regolarizzare e/o integrare la documentazione fornendo allo stesso la necessaria assistenza e collaborazione. In tal caso, il termine per l'avvio della procedura

di gara, è sospeso dalla data di richiesta di regolarizzazione o di integrazione fino alla data di ricevimento della documentazione richiesta;

c) non opera alcun controllo in merito ai documenti che costituiscono parte integrante del progetto, nonché alla conformità del medesimo alla normativa vigente al momento di avvio della procedura di gara, attività di natura tecnica della quale è direttamente responsabile il progettista e/o il RUP dell'Ente aderente;

d) nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - nel sub criterio del rapporto qualità/prezzo o merito tecnico - effettua una verifica meramente oggettiva di conformità alle norme e alla giurisprudenza in materia, senza operare alcuna scelta discrezionale in ordine all'individuazione degli elementi di valutazione. La CUC opera un controllo estrinseco in merito alla ragionevolezza, logicità e non contraddittorietà dei criteri adottati per la valutazione dell'offerta tecnica, con particolare riferimento ai criteri motivazionali cui dovrà attenersi la commissione nella fase di attribuzione del punteggio. In tal caso, concorda con l'Ente aderente i singoli elementi e sub-elementi di valutazione, i rispettivi pesi ponderali e le rispettive modalità di assegnazione dei punteggi, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente;

e) acquisisce il CIG (codice identificativo gara) che sarà "preso in carico" dall'Ente committente successivamente all'aggiudicazione in ottemperanza a quanto stabilito dall'ANAC;

f) redige, approva e pubblica gli atti di gara, ivi inclusi il bando o avviso di gara, il disciplinare di gara e la lettera d'invito, curando tutti gli obblighi di pubblicità e comunicazione previsti dalla normativa vigente in materia;

g) richiede i preventivi di spesa per la pubblicazione dei bandi, degli avvisi di gara e dei relativi esiti di gara previsti per legge;

h) mette a disposizione degli operatori economici tutti gli atti tecnico/progettuali occorrenti per la gara e assicura le necessarie informazioni amministrative, mediante pubblicazione sulla piattaforma telematica di negoziazione utilizzata, della documentazione fornita dall'Ente aderente;

i) fornisce chiarimenti in merito alla procedura di appalto in risposta ai quesiti eventualmente presentati dagli operatori economici, dandone comunicazione attraverso la piattaforma telematica di negoziazione utilizzata, previo confronto con l'Ente aderente per riscontrare le richieste di carattere tecnico e/o comunque afferenti alla documentazione predisposta dall'Ente aderente stesso; j) nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la CUC provvede a richiedere al RUP i nominativi dei componenti della Commissione giudicatrice che saranno poi nominati con provvedimento della CUC. La nomina della Commissione avviene nel rispetto di quanto stabilito dagli art. 51 e 93 del Codice, nonché di ogni altra disposizione rilevante in materia. Salvi casi eccezionali, debitamente motivati dal RUP dell'Ente committente, l'ufficio di commissario si intende svolto a titolo gratuito;

k) indica, nell'atto di indizione della gara, che la funzione di Centrale Unica di Committenza le è stata conferita ai sensi della presente convenzione;

h) tiene costantemente informato l'Ente aderente di ogni sviluppo inerente alla procedura di affidamento e comunica, altresì, il giorno di apertura delle offerte al RUP;

l) cura la verbalizzazione delle sedute pubbliche di gara;

m) valuta l'ammissibilità delle offerte/domande/istanze pervenute e, se del caso, dispone l'esclusione dei concorrenti in questa fase;

n) provvede ad attivare, qualora necessaria, la procedura del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice;



o) provvede alla proposta di aggiudicazione e, all'esito delle necessarie verifiche d'ufficio in merito al possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale e speciale, all'aggiudicazione della gara;

p) effettua le comunicazioni obbligatorie *ex artt. 90 del Codice* (invio delle comunicazioni di esclusione e aggiudicazione ecc.) e trasmette tutti gli atti adottati al RUP dell'Ente aderente per gli adempimenti di competenza;

q) cura ogni ulteriore adempimento utile per il perseguimento dell'obiettivo di rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità organizzata, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

r) procede, per quanto attiene la valutazione dell'anomalia dell'offerta:

- quando opera l'esclusione automatica, la CUC procede autonomamente nel rispetto del disposto dell'art. 54 del Codice dei Contratti, rimanendo di competenza del RUP la valutazione del rispetto dei minimi salariali e retributivi concernenti i costi della manodopera dichiarati dai concorrenti;

- nei casi in cui corra l'obbligo di procedere alla valutazione dell'anomalia dell'offerta, la CUC provvede a richiedere le giustificazioni agli operatori economici, i quali dovranno trasmettere le relative risposte al RUP (responsabile unico di progetto) del Comune/dell'Ente aderente per la valutazione della congruità della stessa, preordinata al provvedimento di aggiudicazione. Il RUP del Comune/dell'Ente aderente, ricevute le spiegazioni fornite dall'offerente, richiede il supporto della Commissione giudicatrice e ove tali spiegazioni non fossero ritenute sufficienti ad escludere l'anomalia, il RUP, unitamente alla Commissione, potrà chiedere ulteriori chiarimenti e/o

convocare in audizione l'operatore economico. Rimane comunque ferma in capo al RUP del Comune / Ente aderente la competenza a verificare la congruità dell'offerta autonomamente senza il supporto della Commissione;

s) attraverso il RUP della CUC per la fase di affidamento trasmette le comunicazioni e notizie all'ANAC secondo la disciplina vigente come adottata dalla stessa Autorità;

t) provvede al pagamento degli oneri della contribuzione dovuta all'ANAC nei modi e nei tempi stabiliti dalla stessa Autorità, salvo rimborso da parte dell'Ente aderente e eventuale diverso accordo;

u) fornisce attività di consulenza e supporto agli Enti aderenti sui vari applicativi previsti dalla normativa vigente relativi alla gestione di procedure di affidamento di contratti pubblici quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, SIMOG, FVOE, BDNA, BDAP, Acquistinrete ecc.;

v) tiene costantemente informato l'Ente aderente di ogni sviluppo inerente alla procedura di affidamento.

#### **Art. 6 – Attività escluse dalla presente Convenzione**

Restano di esclusiva competenza dell'Ente aderente, salvo quanto specificato nella presente convenzione:

a) la fase “a monte” delle procedure di gara (ad es. programmazione, individuazione e progettazione dei lavori, delle forniture e dei servizi da acquisire, finanziamenti, nomina del RUP, progettazione, determinazione a contrarre, ecc.);

b) la fase “a valle” delle procedure di gara (ad es. stipula del contratto, consegna lavori, direzione lavori, contabilità e collaudo dei lavori, pagamenti

corrispettivi, cura di eventuali contenziosi insorti in fase di esecuzione; analogamente per le forniture ed i servizi).

#### **Art. 7 – Attività di competenza dell'Ente aderente**

L'Ente aderente è titolare, ad ogni fine, dell'intervento di acquisizione dell'opera, bene o servizio, essendo demandate alla «CUC» unicamente funzioni strumentali all'individuazione del terzo contraente. E' di esclusiva competenza dell'Ente aderente la predisposizione del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, dei piani dei fabbisogni e dei programmi di acquisizione di beni e servizi, nonché degli altri atti di programmazione che riguardano l'attività contrattuale dell'Ente e conseguente individuazione del CUI e del CUP.

L'Ente aderente trasmette alla CUC entro il 31 gennaio di ogni anno, e comunque entro 30 giorni dall'approvazione degli atti di programmazione, il fabbisogno relativo all'acquisizione di beni e servizi nonché l'elenco dei lavori di qualsiasi importo che si prevede di realizzare nel corso dell'anno. Successivamente informa la CUC delle eventuali modifiche/sostituzioni/rinvii intervenuti nella propria programmazione, con impatto sul fabbisogno già trasmesso, entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.

Al fine di avviare la procedura di gara da parte della CUC, l'Ente aderente, per il tramite del RUP, deve trasmettere a mezzo PEC all'indirizzo [comune.fano@emarche.it](mailto:comune.fano@emarche.it) la determinazione a contrarre, recante l'indicazione delle modalità di scelta del contraente, i requisiti di partecipazione ed il criterio di aggiudicazione prescelto, inoltre:

a) deve nominare il Responsabile Unico del Progetto per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, nonché il D.E.C. qualora necessario ai sensi di legge,

individuandolo, di norma, nella figura del dirigente o responsabile del servizio interessato all'espletamento della gara di affidamento dei lavori o di fornitura di beni/servizi relativamente al settore/servizio di competenza e dandone tempestiva comunicazione alla CUC;

b) fornisce gli estremi del provvedimento di approvazione del progetto esecutivo corredato di copia in formato elettronico di tutti gli elaborati progettuali previsti dalla normativa vigente in base al livello di progettazione posto in gara per la realizzazione delle opere pubbliche ed il provvedimento di approvazione dei capitolati prestazionali per servizi e forniture, corredato di DUVRI e/o DVR ove previsti dalla legge, ed indica gli estremi del verbale di validazione del progetto conformemente a quanto richiesto dal Codice nonché dalle normative vigenti e regolanti il settore di riferimento;

c) in caso di affidamento da aggiudicare mediante procedura negoziata, l'individuazione degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate secondo le modalità stabilite dagli artt. 50 e 76 del Codice, o comunque dalla normativa rilevante per le procedure a invito, dando atto del rispetto del principio di rotazione ex art. 49 del Codice, salvaguardando la segretezza degli invitati, ovvero stabilisce la modalità di individuazione degli invitati nel rispetto di quant'altro stabilito dal Codice, salvo diverso accordo in occasione della singola procedura;

d) indica i tempi massimi per l'aggiudicazione dell'appalto di riferimento, anche in relazione all'esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di eventuali finanziamenti;

e) definisce ed indica, laddove necessario, i Requisiti speciali di partecipazione (Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa);

f) nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, indica i criteri e i sottocriteri di valutazione dell'offerta tecnica, nel sub criterio del rapporto qualità/prezzo o solo merito tecnico, e relativi pesi e sottopesi, nonché, i criteri motivazionali di attribuzione del punteggio – se necessario - e indica il criterio matematico di attribuzione del punteggio, la formula di calcolo dello stesso, indica il contenuto e le modalità di formulazione dell'offerta tecnica, eventuali limiti massimi di pagine, formati, ecc. e, ove necessario, predispone un modello per la formulazione dell'offerta tecnica e,

se necessario, dell'offerta economica. Fornisce altresì l'indicazione della formula e della funzione per l'attribuzione del punteggio all'offerta economica;

g) indica ulteriori eventuali condizioni alle quali l'Ente aderente avesse interesse;

h) ai sensi degli artt. 51 e 93 del Codice, individua i soggetti da nominare quali membri esperti della Commissione giudicatrice, dei quali fornisce i curricula e le dichiarazioni di legge, per valutare le offerte nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'O.E.P.V., affinché la CUC possa procedere con la relativa nomina;

i) indica il CUP acquisito per quanto di propria competenza ed indica il CUI che identifica la procedura nel piano triennale delle forniture e servizi ovvero nel piano triennale per i lavori pubblici. Indica altresì il CPV di riferimento per l'esatta individuazione della prestazione;

j) individua le fonti di finanziamento per le prestazioni e gli oneri procedurali da indicare esplicitamente e compiutamente nel quadro economico complessivo dell'opera o del servizio da affidare (compresi, ad esempio, gli incentivi per le funzioni tecniche ex art. 45 del Codice, gli eventuali

emolumenti da corrispondere ad esperti esterni delle commissioni giudicatrici ecc.);

- la valutazione di congruità dell'offerta anomala e, in assenza di anomalia, dei costi della manodopera e della sicurezza, da parte del RUP con il supporto della Commissione giudicatrice se ritenuto necessario dallo stesso;

- la messa a disposizione del proprio personale in orario di servizio per lo svolgimento della gara e la partecipazione alle commissioni di gara proprie e di altri Enti aderenti;

- i rapporti con l'ANAC e le comunicazioni all'Osservatorio sui Contratti Pubblici, nonché le pubblicazioni, sul proprio sito Amministrazione Trasparente, per gli atti di propria competenza, previste dal decreto legislativo n. 33/2013 e dalla legge 190/2012;

- la stipula del contratto e la gestione della fase di esecuzione dello stesso, in particolare con riferimento alle fasi di: consegna, collaudo/verifica di conformità, tenuta della contabilità, pagamento dei corrispettivi, adempimenti da effettuare sul sito ANAC, comunicazioni all'Osservatorio Regionale dei Contratti e tutte le comunicazioni successive alla fase di inizio delle attività.

Nella fase antecedente l'approvazione della determina a contrarre, l'Ente aderente, qualora ne ravvisi la necessità, procede a prendere contatti preliminari con la CUC al fine di giungere a una definizione dei contenuti dei documenti di gara, circa:

- l'individuazione della procedura di gara per la scelta del contraente;

- la redazione del capitolato speciale di appalto;

- la redazione di eventuali atti aggiuntivi costituenti documentazione di gara;

- l'individuazione dei requisiti di partecipazione e del criterio di aggiudicazione;
- la definizione dei criteri di valutazione delle offerte e la loro ponderazione, nel caso di scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- la determinazione del preventivo di spesa occorrente per la gara;
- lo schema di contratto;

Dopo l'individuazione del contraente da parte della CUC e la trasmissione della determina di aggiudicazione, l'Ente aderente provvede a "prendere in carico" il CIG acquisito dalla CUC.

Nella documentazione di gara ovvero nel contratto, ove ne ricorrano i presupposti, l'Ente aderente inserisce le clausole imposte anche da eventuali protocolli d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti di lavori pubblici e si impegna a rispettare ed a far rispettare le disposizioni nello stesso contenute.

#### **Art. 8 Procedure aggregate ed eventuali ulteriori attività della CUC**

In caso di svolgimento di procedura aggregata, volta a soddisfare i fabbisogni di due o più Enti aderenti, la CUC coordina la fase di preparazione degli atti di gara, assicurando la collaborazione degli Enti aderenti interessati, al fine di assicurare che gli atti di gara siano conformi alle esigenze di ciascuno.

La CUC può decidere di non procedere allo svolgimento di una procedura aggregata, in caso di mancato o insufficiente accordo fra gli Enti aderenti interessati.

Si applicano i commi 7, 12 e 13 dell'articolo 62 del D. Lgs. 36/2023 e i pertinenti articoli previsti dalla presente Convenzione, con riferimento a tutti gli Enti aderenti interessati alla procedura.

### **Art. 9- Compiti del Responsabile della CUC**

Il Dirigente/Responsabile della centrale di committenza, coincidente con il il Dirigente del Comune di Fano competente in materia di appalti e contratti, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D.lgs 36/2023, ferma restando l'unicità del RUP (Responsabile Unico di Progetto), per quanto attiene la fase ristretta all'affidamento dell'appalto, assume il ruolo di R.U.P., a cui, compete:

a) la completa gestione della gara d'appalto, (acquisizione del CIG, pubblicazioni della documentazione di gara, apertura della documentazione amministrativa e verifica della documentazione amministrativa in essa contenuta; apertura della busta economica e verifica della documentazione economica in relazione alle gare da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo, ammissione ed esclusione dei concorrenti, formulazione della proposta di aggiudicazione nelle procedure da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo), assistenza alla commissione giudicatrice nell'utilizzo della piattaforma di e-procurement, provvedendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'apertura delle buste virtuali contenenti le offerte tecniche ;

b) svolge funzioni di coordinamento e di impulso finalizzate ad uniformare le procedure;

c) organizza e sovrintendere le attività cui è preposto;

d) adotta tutti gli atti gestionali inerenti alle funzioni attribuite all'ufficio;

e) predisporre la documentazione di gara;

f) ricopre il ruolo di seggio di gara, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso;

g) consente il monitoraggio delle proprie attività agli Enti aderenti;

h) svolge ogni altra attività allo stesso attribuita dalla presente convenzione;



i) viene coadiuvato dal responsabile del procedimento, così come individuato dall'Ente interessato con determina a contrarre, per tutto il tempo necessario all'espletamento della gara.

#### **Art. 10 - Responsabile Unico di Progetto – Comuni associati/aderenti**

I Comuni associati che acquisiscono lavori, servizi e forniture facendo ricorso alla Centrale di Committenza nominano per ciascuna procedura un Responsabile Unico di Progetto, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 36/2023.

Il Responsabile Unico del Progetto:

a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma triennale degli acquisti di beni e servizi, da adottare ai sensi della normativa vigente (cfr. art.

37, comma 1, lett. a) e b), del Codice;

b) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari per le procedure di gara;

c) sovrintende a tutte le attività inerenti la progettazione dell'appalto previste dalla normativa di legge e regolamentare vigente e applicabile;

d) svolge l'attività di verifica dei progetti per lavori di importo inferiore a un milione di euro e assicura il rispetto del procedimento di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 42 del Codice; sottoscrive la validazione del progetto posto a base di gara unitamente al responsabile della fase della progettazione, ove nominato ai sensi dell'art. 15 del Codice, facendo riferimento al rapporto conclusivo redatto dal soggetto preposto alla verifica, e alle eventuali controdeduzioni del progettista. In caso di dissenso sugli esiti della verifica, il RUP fornisce adeguata motivazione;

e) accerta e attesta le condizioni che richiedono di non suddividere l'appalto in lotti ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Codice;

f) decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare;

g) promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori;

h) demanda alla Centrale di Committenza la procedura di gara, specificando che, per il sub procedimento di affidamento, il Responsabile di fase sarà il RUP designato dalla Centrale di Committenza, le cui funzioni sono elencate al precedente art. 9;

i) si relaziona al RUP della Centrale di Committenza per le attività di impostazione e di preparazione della procedura di affidamento, nonché nel caso di faq e sopralluoghi;

j) richiede alla C.U.C. la nomina della Commissione giudicatrice ex art. 93 del Codice nel caso di procedure da affidare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

k) è responsabile degli adempimenti prescritti dalla legge n. 190/2012 e svolge tutte le attività di comunicazione obbligatoria riferite alla fase di esecuzione del contratto, in particolare mediante la produzione di informazioni-schede attraverso il sistema informativo degli Osservatori Regionali;

l) in coordinamento con il Direttore dei Lavori / Direttore dell'Esecuzione, svolge tutte le attività previste in relazione all'esecuzione e al controllo dell'appalto come regolate dalle disposizioni vigenti.

Al fine di consentire l'ottimale svolgimento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, il Responsabile Unico di Progetto, individuato dal

singolo Comune associato, interviene nella fase relativa all'affidamento svolgendo le seguenti attività:

a.1.) acquisisce il codice unico di progetto (CUP), in relazione agli adempimenti previsti dalla normativa vigente;

a.2.) collabora per la predisposizione delle risposte alle richieste di chiarimento presentate dai concorrenti e gestisce e le richieste di sopralluogo;

a.3) svolge la verifica sulle offerte anormalmente basse con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 93 del Codice (procedure da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);

a.4) svolge la verifica sulla congruità delle offerte;

a.5) può presiedere la Commissione giudicatrice, nel caso di aggiudicazione dei contratti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di importo inferiore alle soglie di rilevanza europee;

a.6) realizza tutte le attività ausiliarie al Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale di Committenza, necessarie per il corretto svolgimento della procedura di acquisizione, in particolar modo gestione delle FAQ e dei sopralluoghi;

a.7) autorizza, in caso d'urgenza e nei casi consentiti dalla normativa, la Centrale di Committenza a procedere all'aggiudicazione dei lavori o del servizio, in pendenza dei controlli sulle ditte aggiudicatriche.

#### **Articolo 11 - Formazione del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice**

Il Seggio di gara è individuato in composizione monocratica e si occupa:

a) dell'analisi della documentazione amministrativa e dell'offerta economica nelle procedure di gara da aggiudicare con il criterio del minor prezzo;

b) dell'esame della documentazione contenuta nella busta amministrativa nelle procedure da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il Seggio di gara è individuato nel RUP designato dalla Centrale di Committenza. In caso di eccezionale assenza o di indisponibilità del RUP della Centrale di Committenza e di impossibilità a posticipare la seduta di gara, il Seggio di gara sarà costituito dal Responsabile Unico di Progetto nominato dal Comune aderente.

Per il componente del Seggio di gara si applicano le cause di incompatibilità previste per i componenti della Commissione giudicatrice all'art. 93, comma 5, lett. b) e c), del Codice *[Condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale e situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura]*. Non costituisce causa di incompatibilità l'essere stati componenti, nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, di organi di indirizzo politico della stazione appaltante. La C.U.C. si riserva di verificare quanto dichiarato dal componente del Seggio di gara.

Il Seggio di gara è coadiuvato da n. 2 (due) collaboratori, con funzioni di testimone, da individuarsi di norma tra il personale della Centrale di Committenza. Nel caso di indisponibilità di tale personale, il Comune interessato alla procedura di gara provvederà all'individuazione dei due collaboratori.

La nomina della Commissione giudicatrice è disposta solo con riferimento alle procedure di affidamento da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come chiaramente stabilito dall'art. 93, comma 1, del Codice. La Commissione viene nominata dal Dirigente/Responsabile della Centrale di Committenza dietro indicazione e su

richiesta del RUP designato dal Comune associato.

Le eventuali spese derivanti dal compenso spettante ai componenti esterni (gettoni di presenza, rimborso spese, ecc.) saranno poste a carico del Comune interessato alla procedura di gara.

Le nomine dei commissari, come previsto dall'articolo 93 del Codice, sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione. I commissari dovranno essere esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Non è, però, necessario che l'esperienza professionale di ciascun componente della Commissione copra tutti gli aspetti oggetto dell'affidamento, potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, in modo da completare e arricchire il patrimonio di cognizioni della Commissione giudicatrice.

I curricula dei commissari saranno pubblicati dalla C.U.C. sul sito istituzionale del Comune di Fano tramite la propria piattaforma di e-procurement, in modo da garantire che il processo di selezione sia accessibile a tutti gli interessati così da assicurare che le informazioni relative alle competenze e all'esperienza dei commissari siano rese pubbliche, favorendo la fiducia nel processo di valutazione delle offerte.

Nelle procedure sotto la soglia di rilevanza europea da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa il RUP dell'Ente aderente può presiedere l'organo di valutazione delle offerte tecniche ed economiche (Commissione giudicatrice) ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt. 51 e 224, comma 3, del Codice, mentre nelle procedure sopra la soglia di rilevanza europea può assumere la veste di componente della Commissione giudicatrice ex art. 93, comma 3, secondo periodo, del Codice.

Nelle procedure sopra la soglia di rilevanza europea, la presidenza della Commissione giudicatrice deve essere attribuita, in via prioritaria, a un dirigente,

considerato il disposto di cui all'art. 107, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000, che così recita: *“Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente: a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; la commissione giudicatrice, nel caso di aggiudicazione dei contratti di importo inferiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può essere presieduta dal responsabile unico del procedimento”*. Laddove tale soluzione non dovesse risultare percorribile per mancanza di figure professionali, la presidenza della Commissione giudicatrice potrà essere assegnata, ex art. 93, comma 3, del Codice a *“(...) dipendenti della stazione appaltante o delle altre amministrazioni beneficiarie dell'intervento, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali (...). In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente (...) anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni.”*

La partecipazione nelle procedure di gara, in qualità di Presidente o Commissario esperto da parte dei dipendenti dei Comuni/Enti aderenti alla CUC, è autorizzata dall'Ente di provenienza e svolta nell'ambito dell'orario di lavoro senza diritto a compensi aggiuntivi.

Ai componenti della Commissione Giudicatrice verrà chiesto di dichiarare al momento dell'accettazione della nomina, ai sensi e per gli effetti del disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/2000, l'assenza di cause di incompatibilità e di astensione ai sensi del citato art. 93, comma 5, del Codice *(Assenza di condanne, anche con sentenze non passate in giudicato, per reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale, Assenza di*

*conflitto di interessi con gli operatori economici partecipanti alla procedura, Mancata partecipazione agli organi di indirizzo politico nel biennio precedente all'indizione della procedura di gara*). Sulle dichiarazioni rese dai commissari, la Centrale di Committenza si riserva la facoltà di verificare quanto dichiarato dagli stessi.

Per ogni Commissione di gara le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un dipendente individuato tra il personale della C.U.C.. In assenza del segretario individuato, le funzioni di segretario verbalizzante sono assunte dal Presidente.

#### **Art. 12 – Comunicazioni e rapporti giuridici**

Le comunicazioni tra la CUC e l'Ente aderente devono avvenire tramite posta certificata, posta ordinaria ovvero altri strumenti elettronici il cui utilizzo sia concordato tra le parti.

Dal momento dell'aggiudicazione della gara e conseguente trasmissione del relativo fascicolo, tutti i rapporti giuridici intercorrenti tra l'Ente aderente e l'aggiudicatario sono di competenza esclusiva dell'Ente aderente, essendo la CUC totalmente estranea alla fase esecutiva del contratto.

#### **Art. 13 – Costi del servizio e contributo degli Enti associati/aderenti.**

Le spese di funzionamento della struttura organizzativa operante come Centrale di committenza sono costituite da:

a) *costi diretti*, le spese vive derivanti dall'espletamento di una specifica procedura di affidamento (contributo per l'autorità di vigilanza, pubblicazione bandi e avvisi, commissioni giudicatrici etc.);

b) *costi generali*, le spese sostenute per il funzionamento della CUC (spese di personale, spese generali della struttura come utenze, pulizie, materiali di consumo, messa a disposizione di locali, acquisto di pubblicazioni, pratiche o stampati, formazione specifica, acquisto di hardware e software e relativi

canoni di manutenzione, etc.)

Al fine di consentire l'efficace organizzazione della CUC, si stabilisce che:

1. per quanto riguarda i *costi diretti* :

- Ciascun Ente aderente rimborsa alla CUC i *costi diretti* per le procedure di affidamento svolte nell'esclusivo interesse dello stesso come l'importo dovuto per il pagamento del contributo ANAC calcolato sulla base dell'importo del CIG acquisito dalla CUC. L'Ente aderente, in relazione ad ogni singola procedura di gara, salvo diverso accordo e differenti modalità di pagamento definite dall'ANAC, è tenuto pertanto a versare alla CUC, nella fase immediatamente precedente alla pubblicazione della gara, il contributo per l'ANAC per l'acquisizione del CIG calcolato secondo quanto stabilito dall'art.

14 c. 4 del Codice e tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara nonché di eventuali premi o pagamenti comunque previsti nella documentazione di gara.

- In merito alle spese di pubblicazione dei bandi, avvisi, esiti di gara, le fatture sono inviate direttamente a ciascun Ente aderente e quindi dallo stesso liquidate.

- In caso di *costi diretti* sostenuti per procedure di affidamento congiunte nell'interesse di più di un Ente aderente, questi vengono ripartiti sulla base degli importi posti a base di gara.

2. per quanto riguarda invece i *costi generali*:

Gli stessi sono ripartiti tra gli Enti aderenti mediante la corresponsione di un *contributo* dovuto alla CUC a titolo di controprestazione a fronte del servizio prestato determinato in considerazione della rilevanza dimensionale della procedura di affidamento, rapportata al valore in euro delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla gestione della centrale di



committenza da parte dei singoli Enti aderenti.

Il valore dell'appalto viene calcolato secondo quanto stabilito dall'art. 14 c. 4 del Codice e tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara nonché di eventuali premi o pagamenti comunque previsti nella documentazione di gara.

L'importo del contributo da versare alla CUC, in relazione ad ogni singola procedura di gara di lavori, servizi e forniture, è fissato nella misura dell'1% (unopercento) calcolato sul valore stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 14, comma 4 del Codice, di cui al punto 2 del presente articolo .

In caso di ripetizione della procedura di gara a seguito di gara deserta o non aggiudicata o revocata, fermo restando l'obbligo di rimborsare alla CUC i costi diretti, l'Ente aderente è tenuto a versare il contributo nella misura del 50% di quello previsto per la gara non andata a buon fine .

Nel caso in cui siano presenti variazioni tali da configurare un nuovo procedimento e/o siano presenti variazioni sostanziali agli atti di gara (es. importo, tipologia di affidamento ecc.), è dovuta la controprestazione in misura intera.

Ai sensi e per gli effetti ed in applicazione di quanto disposto dall'art. 45 del Codice in materia di incentivi per il personale della CUC per l'espletamento delle procedure di gara su commissione degli Enti aderenti, questi ultimi prevedono, nei propri quadri economici per le gare di lavori, e nelle proprie Determinazioni a contrarre per le gare di forniture e servizi, gli incentivi per il personale CUC, calcolato in misura pari a un ottavo dell'80% dell'incentivo di cui all'art. 45 del Codice.

Il rimborso dei costi per il funzionamento della Centrale ed il versamento delle quote spettanti per le funzioni tecniche avviene previa richiesta predisposta dalla

Centrale di Committenza ed inviata unitamente alla determinazione di aggiudicazione cui si riferisce la procedura di gara.

L'Ente che ha richiesto la gara procede al pagamento entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della richiesta e comunque entro la chiusura dell'esercizio di bilancio.

#### **Articolo 14 - Gestione dei documenti derivanti dalle procedure svolte dalla C.U.C. e gestione delle richieste di accesso**

La C.U.C. conserva stabilmente, anche sulla piattaforma telematica utilizzata per l'espletamento delle procedure di gara e nel rispetto delle norme in materia di archiviazione tradizionale ed informatica, i documenti acquisiti e formati nel corso delle procedure di acquisizione svolte in attuazione di quanto previsto dalla presente Convenzione.

I dati di cui la C.U.C. verrà in possesso nell'espletamento delle attività di sua competenza saranno finalizzati all'espletamento delle procedure di gare, compresi atti connessi e consequenziali, e saranno trattati nelle forme e nei modi stabiliti dal Regolamento in vigore adottato dal Comune capofila, nonché dalla normativa legislativa e regolamentare tempo per tempo vigente e applicabile.

#### **Art. 15 - Procedimenti e rapporti giuridici – Accesso agli atti**

La CUC, in quanto soggetto delegato dall'Ente aderente alla procedura di appalto è titolare dello specifico procedimento fino all'aggiudicazione.

In particolare, nel rispetto delle norme che disciplinano l'accesso agli atti amministrativi e regolamentari dell'Ente, cura e autorizza l'accesso agli atti di gara da parte di soggetti interessati e titolari all'acquisizione, in conformità al disposto degli articoli 35 e 36 del Codice.

La richiesta di accesso dovrà essere inoltrata al Dirigente della CUC che provvederà a quanto richiesto per quanto di rispettiva competenza, afferente

l'attività svolta di tipo amministrativo.

Sarà cura della CUC trasmettere le richieste di accesso agli atti, ai RUP dei rispettivi Comuni, in materia di documentazione attinente le offerte tecniche ed economiche. La CUC consentirà l'accesso alle offerte tecniche e economiche previa valutazione del RUP dell'Ente aderente.

In qualsiasi momento del procedimento, compresa la fase tra l'adozione del provvedimento di aggiudicazione e la stipula del contratto, laddove emergesse la necessità di intervenire sulla procedura di affidamento con eventuali atti di autotutela, provvede la CUC previa richiesta motivata dell'Ente committente. La CUC può procedere anche autonomamente con l'annullamento della procedura qualora ravvisi gravi motivi e sempre previa comunicazione degli stessi all'Ente aderente.

Dopo la stipulazione del contratto, tutti i rapporti giuridici intercorrenti tra l'Ente aderente e l'appaltatore sono di competenza esclusiva dell'Ente aderente medesimo, essendo la CUC totalmente estranea.

#### **Art. 16 – Controversie e contenzioso**

Nel caso di controversie inerenti alla procedura di gara, la Centrale di Committenza collabora con i Comuni associati mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alle procedure rispetto alle quali esse insorgono e fornendo, pertanto, tutti gli elementi necessari per facilitare l'esercizio della difesa.

Le attività relative alla gestione dei ricorsi e del contenzioso connessi all'espletamento dei procedimenti di affidamento sono di competenza dell'Ente aderente per gli atti dagli stessi adottati.

La CUC assume, piena ed esclusiva responsabilità anche con obbligo di intervenire in giudizio, in via autonoma e con assunzione dei relativi oneri, nei contenziosi aventi ad oggetto atti o fatti discendenti dalle attività di esclusiva

competenza della CUC.

Nel caso di contenziosi insorti per questioni connesse alla mera procedura di gara (con esclusione a titolo esemplificativo e non esaustivo delle valutazioni effettuate dai commissari e dell'analisi della congruità e dell'anomalia, ovvero di altre valutazioni e scelte discrezionali effettuate dai comuni aderenti), la Centrale di Committenza provvederà alle spese per la difesa in giudizio.

Le attività relative alla gestione del contenzioso che insorga in una fase diversa da quella di scelta del contraente sono di competenza dell'Ente aderente, a cui resta di esclusiva competenza la fase "a monte" della procedura di gara (la quale si conclude con l'adozione da parte dell'Ente aderente della determinazione a contrarre), e la fase "a valle" della procedura di gara, relativa alla esecuzione e gestione del contratto. Eventuali controversie instaurate da soggetti terzi sotto qualsiasi forma quali ricorsi e contenziosi amministrativi o giudiziari, faranno capo direttamente dall'Ente aderente per il quale la procedura è stata espletata, con oneri a carico di quest'ultimo.

La risoluzione di eventuali controversie scaturenti dall'applicazione della presente Convenzione sarà prioritariamente ricercata in sede bonaria.

Qualora non si riuscisse ad addivenire alla soluzione con le modalità di cui al comma precedente, le controversie saranno devolute all'organo giurisdizionale competente del foro di Pesaro.

#### **Art. 17 – Strumenti di comunicazione tra i contraenti – forme di garanzia**

Annualmente è prevista una riunione fra i soggetti convenzionati per un'analisi delle attività svolte dalla CUC, , salvo esigenze evidenziate da uno o più enti aderenti, quale sede di confronto e consultazione per:

- verificare e condividere le scelte organizzative fondamentali inerenti il funzionamento della CUC;

- monitorare l'attività, l'andamento economico e i risultati della CUC, coordinare i rapporti organizzativi tra gli uffici della CUC e degli enti aderenti, nonché per formulare osservazioni e proposte in merito, ivi comprese eventuali modifiche alla presente convenzione.

**Art. 18 – Durata della convenzione, modalità di adesione.**

La durata della convenzione decorre dalla data della sua prima sottoscrizione ed ha validità per un periodo di anni tre con rinnovo automatico in caso in cui l'Ente aderente non faccia pervenire, sei mesi prima della scadenza del triennio, specifica comunicazione con cui si comunica la volontà di non rinnovare il presente accordo.

Ciascuna delle parti può recedere dalla presente Convenzione in qualsiasi momento fermo restando l'obbligo di preavviso di almeno trenta giorni. Resteranno comunque fermi gli obblighi assunti a seguito di procedure già indette. In ogni caso lo scioglimento della convenzione potrà avvenire previa definizione di tutte le pendenze di natura giuridica ed economica derivanti dagli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente atto.

Alla presente Convenzione possono aderire in qualsiasi momento ulteriori Enti, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, senza la necessità di approvazione da parte dei Comuni già convenzionati, che prestano sin d'ora il proprio consenso all'ingresso di ulteriori Enti.

L'adesione è subordinata al preventivo nulla osta della CUC, che potrà essere rifiutato in relazione al carico di lavoro già assunto ed alla programmazione delle attività già definita.

L'adesione è disposta dall'organo competente dell'Ente aderente mediante approvazione dello schema di Convenzione, e successiva sottoscrizione da

parte del legale rappresentante o delegato dell'Ente aderente e da parte del legale rappresentante o delegato della CUC.

Resta salva, comunque, la facoltà in capo agli Enti aderenti, di esperire autonomamente proprie procedure di appalto in conformità alle disposizioni del Codice.

Per quanto non qui previsto si fa rinvio, alle norme in materia di ordinamento degli enti locali ed in materia di appalti pubblici.

#### **Art. 19 – Patto di integrità**

La CUC e l'Ente aderente reciprocamente assumono formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e segretezza.

L'Ente aderente si impegna, con la sottoscrizione della presente:

a) a segnalare alla CUC qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento in corso;

b) a sottoscrivere specifiche intese proposte dalla CUC e/o dalla Prefettura – UTG competente tese ad attuare ulteriori forme e modalità per rafforzare le misure di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia legale.

#### **Art. 20 – Anticorruzione e Trasparenza**

Le attività della struttura organizzativa operante come Centrale di Committenza sono svolte nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 190/2012 con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal Comune di Fano designato come ente capofila.

I Comuni associati possono definire, d'intesa, specifiche misure per la prevenzione della corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevate, da sottoporre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) del Comune presso il quale ha sede il Comune designato come ente capofila per l'inserimento nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).

In relazione alle attività svolte dai dipendenti dei singoli Comuni associati nelle fasi non gestite dalla CUC (in particolare nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione), ciascuna delle persone coinvolte nelle fasi sopraelencate è tenuta a rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal proprio Comune.

Gli obblighi informativi e tutti gli adempimenti nei confronti di Anac devono essere compiutamente effettuati da parte del singolo Comune associato.

#### **Art. 21 Non esclusività**

L'adesione alla presente convenzione non comporta l'obbligo per l'Ente aderente di ricorrere esclusivamente alla CUC per ogni procedura di acquisizione, potendo avvalersi anche ad altre soluzioni previste dalla vigente normativa.

#### **Articolo 22 - Sistema di gestione della qualità**

La C.U.C. nell'ottica del miglioramento delle prestazioni, del controllo e del mantenimento della conformità legislativa e di un adeguato livello di soddisfazione dei Comuni aderenti nonché, a garanzia di un approccio sistematico delle procedure, valuterà l'opportunità di conseguire un sistema di gestione della qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei procedimenti di gara.

Gli Enti aderenti, sin d'ora, accettano modifiche nella gestione delle attività e degli atti documentali dei processi di gara, suggeriti dall'Organismo di Audit al fine del conseguimento della certificazione di qualità.

#### **Art. 23 – Tutela della privacy**

4

I componenti della CUC sono responsabili e/o incaricati del trattamento dei

dati personali per fini istituzionali ai sensi del "Codice in materia di protezione dei dati personali" e, in particolare, si obbligano a trattare esclusivamente i dati sensibili indispensabili per le proprie attività istituzionali.

I dati di cui la CUC verrà in possesso nell'espletamento delle attività di cui alla presente Convenzione saranno finalizzati all'espletamento delle procedure di gara, compresi gli atti connessi e consequenziali, e saranno trattati nelle forme e nei modi stabiliti dalla normativa di riferimento.

Tutti i dati personali sono utilizzati dagli Enti aderenti per i soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione si nomina il Responsabile della CUC quale Responsabile del trattamento dei dati delle procedure di gara assegnate alla CUC medesima.

#### **Art. 24 - Rinvio dinamico**

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione trovano applicazione le norme vigenti in materia di gestione associata dei procedimenti amministrativi, le disposizioni del Codice Civile e tutte le disposizioni in genere dettate dalla normativa statale e regionale vigente nonché dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Per quanto non espressamente previsto, le parti concordano la possibilità di concludere specifiche intese volte a regolare gli aspetti di cui si rendesse necessaria una disciplina.

Le disposizioni della presente Convenzione si intendono automaticamente modificate in caso di sopravvenienza di norme di rango gerarchicamente superiore che incidono su quanto stabilito dal presente accordo.

#### **Art. 25– Aggiornamenti e modifiche**

Eventuali modifiche alla normativa sovraordinata in contrasto con quanto stabilito dalla presente convenzione, produrranno automaticamente effetto senza necessità<sup>4</sup> di modificare il presente accordo.



Fermo restando quanto stabilito al primo comma, è facoltà delle parti proporre ed adottare modificazioni al presente accordo per aggiornarlo alle disposizioni sopravvenute, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dalla presente convenzione.

#### **Art. 26 –Sottoscrizione e Registrazione**

Le parti sottoscrivono la presente convenzione in modalità digitale ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/90, anche in sedi e momenti differenti.

La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16 TAB B, D.P.R. 642/72 e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto.

**ENTE PARCO DEL CONERO**

*(sede in Comune di Sirolo)*

– cod. 42204 –

---

Il presente **verbale** viene letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
F.to Luigi CONTE

**IL DIRETTORE**  
F.to Marco ZANNINI

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'**

- la presente **deliberazione**:

è stata pubblicata, mediante affissione all'albo pretorio, per quindici giorni consecutivi  
dal 19/02/2025

è stata comunicata:  Prefettura di Ancona

è stata trasmessa in data ....., Prot. n. .... alla Regione Marche – Comitato di Controllo

- è divenuta esecutiva:

perché dichiarata immediatamente eseguibile

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami

decorsi 20 giorni dal timbro di ricevuta apposto dal CO.RE.CO senza che siano intervenute interlocutorie e/o decisioni di annullamento

a seguito di comunicazione del Comitato regionale di Controllo di non aver riscontrato vizi di legittimità

Nella seduta del ..... n. ....

lì, .....

Il Direttore  
F.to Dr. Marco Zannini